



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi ,

vista l'istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 12.12.2018 ai sensi dell'art. 14 ter e ss l. n. 3/2012 da _____, nata il _____ a _____, cf: _____;

preso atto che la richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata proposta nella forma del piano del consumatore;

letta la relazione particolareggiata datata 11.12.2018 redatta dal Dott. _____ in qualità di professionista nominato dall'OCC Romagna;

rilevato che dalla predetta relazione emerge una situazione debitoria complessiva facente capo all'istante di euro 85.289,30 oltre euro 2.230,63 quali spese prededucibili a titolo di compenso all'OCC e al gestore della crisi;

considerato che i debiti contratti (per l'ammontare complessivo sopra riportato) hanno genesi estranea all'attività professionale dell'istante, e che, dunque, ricorre la qualifica di "consumatore" in riferimento alla posizione debitoria rappresentata: dalla disamina dei singoli finanziamenti, infatti, emerge che trattasi, in via quasi esclusiva, di finanziamenti contratti nella forma di credito al consumo o per ripianare precedenti esposizioni pregresse sorte in forza del credito al consumo precedentemente ottenuto;

preso atto, tuttavia, che fra i debiti elencati vi sono anche cartelle esattoriali di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossioni – Direzione provinciale di Rimini (n. 5 cartelle di pagamento per un importo totale di euro 2.583,96); Agenzia delle Entrate- Riscossioni- Direzione provinciale di Bologna (n.1 cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 297,02); Agenzia delle Entrate- Riscossioni – Direzione provinciale di Pesaro- Urbino (n. 3 cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 2.737,66);

preso, altresì, **atto** che l'istante ha un debito verso la Regione Emilia Romagna pari a euro 1.080,58 a titolo di tassa automobilistica;

rilevato che fra i debiti da ultimo elencati vi sono creditori aventi privilegio per determinati importi; in particolare: l'Agenzia delle Entrate- Riscossioni- Direzione provinciale di Rimini ha credito privilegiato per l'importo di euro 1.724,83; la Regione Emilia Romagna ha credito privilegiato per l'importo di euro 806,40;



vista la proposta del piano del consumatore, come riepilogata a pagina 15 della relazione particolareggiata;

considerato che la predetta proposta prevede la estinzione (nella misura di seguito indicata) delle obbligazioni assunte tramite totale cessione del credito relativo al trattamento di fine rapporto (che si presume essere pari a euro 19.628,11 nel 2022, anno di pensionamento dell'istante); che l'istante è nell'impossibilità di mettere a disposizione del ceto creditorio ulteriori poste attive in quanto priva della relativa disponibilità (non risulta, infatti, proprietaria di beni immobili; i beni mobili di cui dispone sono necessari ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa; lo stipendio mensile -già, peraltro, gravato dalla cessione del quinto - è destinato a soddisfare integralmente i bisogni della famiglia);

preso atto che la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti privilegiati nella misura del 30 per cento; nonché il soddisfacimento dei restanti crediti chirografi nella misura del 22,32 per cento; complessivamente, dunque, il piano prevede una decurtazione delle passività al 23,01 per cento quale valore medio;

ritenuto tale previsione non conforme a legge;

invero, sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

tale valutazione non è evincibile dalla relazione particolareggiata in atti; i crediti privilegiati sopra indicati, infatti, sono assistiti da privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art.2752 c.c. ;

pertanto, anche a voler ammettere che possano essere soddisfatti nella sola misura di un quinto (come sembra indicare l'attestatore) del TFR accreditato - non prima di giugno 2022- vista la loro natura privilegiata tali crediti devono essere soddisfatti in misura integrale prima di procedere al soddisfacimento dei crediti chirografi;

che, infatti, già questo Tribunale si è espresso affermando che *“Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC e la loro dilazione non può superare l'anno dall'omologa”* (così, provvedimento del Trib. Rimini, del 19.04.2018);

ritenuto, dunque, che la proposta presentata non rispetti l'ordine delle cause di prelazione;



rilevato altresì che, in ogni caso, non risulta rispettata neppure la previsione di cui all'art. 8 co. 4 della l. n. 3/2012, ai sensi della quale il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione);

Considerato che *“il chiaro dettato legislativo di cui all'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 non consente di derogare al limite di un anno per la moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”* (così Tribunale Rovigo, 13.12.2016);

che conseguentemente *“non è ammissibile il piano del consumatore che preveda una moratoria superiore ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, non essendo alla fattispecie applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, ove i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta diversamente dal piano del consumatore che non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riservando, invece, al giudice l'approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti”* (cfr. Tribunale La Spezia, 13 Giugno 2018);

considerato, dunque, che – in base alla proposta formulata - dall'omologazione del piano passerebbe più di un anno prima del soddisfacimento dei crediti privilegiati;

che, dunque, non è rispettato il dettato normativo richiamato;

rilevato che ove il giudice ravvisi l'inadeguatezza formale e sostanziale della proposta rispetto alle disposizioni di legge, inadeguatezza non colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell'art. 9 comma 3 ter L 3/2012, trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso, la domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l'udienza per l'omologa a norma dell'art. 12 bis comma 1 l. cit., non essendo, in particolare, soddisfatti i requisiti di cui agli art. 7 ed 8 e risultando ictu oculi non soddisfatto quello della meritevolezza (per ipotesi analoghe, Tribunale di Udine 4-1-2017; Tribunale di Ravenna 17-12-2014);

visti, gli artt. 7,8,9 della l. n. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile l'istanza.

Rimini, 17/12/2018

Il Giudice delegato
dott.ssa Silvia Rossi

